



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 ottobre 2008 (20.10)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2007/0099 (COD)

10741/1/08
REV 1

TRANS 205
CODEC 779

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10159/08 TRANS 179 CODEC 693 ADD 1
n. prop. Com.:	10092/07 TRANS 189 CODEC 599 + REV 2 (en, fr, de)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)

Si allega per le delegazioni il testo dell'accordo politico relativo al progetto di regolamento adottato dai ministri al Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" del 12 e 13 giugno 2008.

I considerando, che non sono stati oggetto dell'accordo politico, sono stati esaminati ed avallati dal Gruppo "Trasporti terrestri" del 30 settembre 2008.

↓ 881/92 (adattato)

⇒ nuovo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [...]

~~relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri~~

↓ 3118/93

~~che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro~~

↓ nuovo

che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ~~75~~ 71 ,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

↴ nuovo

- (1) Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri⁵, al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro⁶ e alla direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada⁷. A fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi devono essere rifusi in un unico regolamento.

↓ 881/92 considerando 1 (adattato)

- (2) L'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità ☒ , nonché la fissazione delle condizioni per l'ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro ☒. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione ☒ buon funzionamento ☒ del mercato interno dei trasporti.

⁵ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1.

⁶ GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/2002.

⁷ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 5.

↓ 3118/93 considerando 1 (adattato)

~~L'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.~~

↓ 881/92 considerando 2

↻ Consiglio

(3) ↻ ... ↻

↓ nuovo

(4) Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell'intera Comunità, è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto è opportuno che il regolamento non si applichi al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

↓ 881/92 considerando 3 (adattato)

~~Per quanto concerne i trasporti in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa è opportuno rinviare, fino alla conclusione o all'adeguamento degli accordi appropriati con i paesi terzi interessati, l'applicazione della libera prestazione dei servizi per il tragitto sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico, al fine di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione e la parità delle condizioni di concorrenza tra i trasportatori comunitari;~~

↓ 881/92 considerando 4 (adattato)

~~considerando che in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1988, il regolamento (CEE) n. 1841/88 che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada⁸;~~

⁸ ~~GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3914/90 (GU n. L 375 del 31.12.1990, pag. 7).~~

↓ 881/92 considerando 5 (adattato)

~~considerando che in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per i trasporti da esso contemplati, devono essere aboliti i contingenti comunitari, i contingenti bilaterali tra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi, e deve essere istituito un regime di accesso al mercato non soggetto a restrizioni quantitative, fondato su criteri qualitativi che i trasportatori su strada debbono soddisfare;~~

↓ 881/92 considerando 6 (adattato)

~~considerando che detti criteri qualitativi sono previsti principalmente nella direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali⁹;~~

↓ 881/92 considerando 7 (adattato)

~~considerando che, in virtù dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio deve adottare le misure necessarie all'applicazione del suddetto articolo 4 bis;~~

⁹ ~~GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12).~~

↓ 3118/93 considerando 2 (adattato)

~~considerando che tale disposizione comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del
prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato
membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;~~

↓ 3118/93 considerando 3 (adattato)

~~considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa disposizione
occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, prima di applicare il regime definitivo;~~

↓ 3118/93 considerando 2 (adattato)

⇒ Consiglio

(4bis) ⇒ [...] ⇄ L'instaurazione di una politica comune dei trasporti ⇄ comporta l'eliminazione
di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o
dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve
essere fornita

↓ 3118/93 considerando 3 (adattato)
⇒ Consiglio

(4ter) ⇒ [...] ☐ Per consentire una ⇒ [...] ☐ ⇒ realizzazione ☐ elastica e senza conflitti di ⇒ [...] ☐ ⇒ ciò, ☐ occorre prevedere un regime transitorio di cabotaggio, ⇒ fintanto che non sia stata ancora completata l'armonizzazione del mercato del trasporto su strada, ☐ prima di applicare il regime definitivo.

↓ 881/92 considerando 9 (adattato);
2006/94 considerando 4 (adattato)

(5) In virtù della ~~prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962~~, ☒ direttiva 2006/94/CE ☒, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, taluni trasporti sono attualmente esentati ☒ dall'obbligo dell'autorizzazione comunitaria e di qualsiasi altra autorizzazione di trasporto° ☒; ~~nel contesto~~ ☒ Nell'ambito ☒ della ~~nuova~~ organizzazione del mercato ~~istituita con il~~ ☒ prevista dal ☒ presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra ~~autorizzazione~~ ☒ licenza ☒ di trasporto per alcuni di questi trasporti, ~~dato il~~ in ragione del loro carattere particolare.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (6) In base alla direttiva 2006/94/CE, il trasporto di merci a mezzo di veicoli il cui peso totale a carico è compreso tra 3,5 e 6 tonnellate, era esentato dalla licenza comunitaria. Tuttavia, le norme comunitarie nel settore del trasporto di merci e passeggeri su strada si applicano in genere a veicoli di peso massimo ⇒ [...] ☹ superiore a 3,5 tonnellate. È opportuno pertanto armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il campo di applicazione generale delle norme comunitarie in materia di trasporti su strada e prevedere un'eccezione esclusivamente per i veicoli di peso massimo ⇒ [...] ☹ ⇒ non superiore ☹ alle 3,5 tonnellate.

↓ 881/92 considerando 8 (adattato)

⇒ nuovo

- (7) ~~Per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di accesso, è~~ È opportuno che ~~l'esecuzione~~ effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada sia ~~vincolata al~~ vincolata al ~~rilascio~~ subordinata al possesso di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento. ⇒ Occorre imporre ai trasportatori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli un copia autenticata della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte degli organismi di controllo, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il trasportatore. A tal fine è necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda l'aspetto fisico e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie autentiche. ⇐

↓ 881/92 considerando 10 (adattato)

- (8) ~~È necessario~~ Occorre determinare le condizioni di rilascio e ritiro ~~di tali licenze~~ delle licenze comunitarie ~~, nonché~~ i trasporti a cui si applicano, nonché e la durata ~~di~~ della loro validità e le relative modalità ~~d'impiego delle licenze di utilizzo.~~
-

↓ nuovo

- (9) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.

↓ 3118/93 considerando 4 (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

- (10) ~~Soltanto i vettori~~ ☒ È opportuno che soltanto i trasportatori ☒ titolari della licenza comunitaria prevista dal ☒ presente ☒ regolamento ~~(CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri¹⁰~~, e i trasportatori abilitati ad effettuare determinati tipi di trasporti internazionali, ~~possono essere~~ ⇒ siano ⇐ ammessi ad effettuare ☒ servizi di trasporto nazionali all'interno di uno Stato membro ⇒ in via temporanea ☐, senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento ☒ ~~ai trasporti di cabotaggio~~. ⇒ Nei casi in cui siano effettuati, tali trasporti di cabotaggio dovrebbero essere soggetti alla normativa comunitaria, ad es. al regolamento 561/2006, e al [...] diritto nazionale in vigore nello Stato membro ospitante in determinati settori. ☐

↓ 3118/93 considerando 5 (adattato)

~~considerando che detto regime transitorio dovrà comprendere l'instaurazione di un contingente progressivo di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio;~~

↓ 3118/93 considerando 6 (adattato)

~~considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni di cabotaggio;~~

¹⁰ ~~GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.~~

↓ 3118/93 considerando 7 (adattato)

~~considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;~~

↓ 3118/93 considerando 8 (adattato)

⇒ Consiglio

~~considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; che a tal fine si devono istituire un'opportuna procedura decisionale e la raccolta dei dati statistici necessari;~~

⇒ (10 bis) considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione; che a tal fine si devono istituire un'opportuna procedura decisionale e la raccolta dei dati statistici necessari; ⌚

↓ nuovo

⇒ Consiglio

(11) ⇒ [Fatte salve le disposizioni del trattato sul diritto di stabilimento,] i trasporti di cabotaggio rappresentano la fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, e non dovrebbero essere proibiti a condizione di non essere svolti in modo da costituire un'attività permanente o continua all'interno dello Stato membro ospitante. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere limitati. ⌚ In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione.

↴ nuovo

➡ Consiglio

(12) Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi¹¹, si applicano ➡ [...] ➡ alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio. ➡

➡ (12 bis) Al fine di poter effettuare efficaci controlli sui trasporti di cabotaggio, le autorità degli Stati membri ospitanti preposte all'applicazione della legge dovrebbero poter almeno accedere ai dati contenuti nelle lettere di vettura e negli apparecchi di controllo conformemente al regolamento 3821/85. ➡

↓ 2006/94 considerando 1 (adattato)

~~La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi), ha subito varie e sostanziali modificazioni. È opportuno, per ragioni di razionalità e di chiarezza, procedere alla sua eodificazione.~~

↓ 2006/94 considerando 2 (adattato)

~~Una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'emanazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.~~

¹¹ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

↓ 2006/94 considerando 3

~~È necessario assicurare una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci su strada tenendo conto dello sviluppo degli scambi e dei traffici all'interno della Comunità.~~

↓ 2006/94 considerando 4 (adattato)

~~Taluni trasporti erano esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato istituita con il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, è opportuno mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare.~~

↓ 2006/94 considerando 5

~~La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,~~

↓ 3118/93 considerando 9 (adattato)

- (13) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione ~~del regime istituito~~ ☒ del presente regolamento ☒₂₂, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni. ~~Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. occorre prevedere la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale.~~

↓ nuovo
☉ Consiglio

- (14) È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ☉ [...] ☉ commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.
- (15) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi ☉ [...] ☉ commesse dagli autotrasportatori, che hanno dato luogo a una sanzione.

- (16) Per rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*]¹².
- (17) È opportuno adottare le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹³.
- (18) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico. Poiché hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (19) ➔ [...] Ⓞ
- (20) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
- (21) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

↓ 881/92 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⊗ **Capo I: Disposizioni generali** ⊗

Articolo 1

⊗ *Campo di applicazione* ⊗

↓ 881/92 (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

1. Il presente regolamento ~~è applicabile~~ si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.
2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento ~~è applicabile~~ si applica per ⇒ il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. ⇐ ⊗ Esso non si applica al ⊗ ~~il~~ tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro di carico o di scarico ~~, non appena~~ ⊗ fintanto che non ⊗ ~~viene~~ sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.
3. In attesa che vengano conclusi ⊗ gli ⊗ accordi ⊗ di cui al paragrafo 2 ⊗ tra la Comunità e i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate:

a) le disposizioni relative ai trasporti ~~di cui al paragrafo 2~~ ☒ da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa ☒ che figurano in accordi bilaterali conclusi da Stati membri con i paesi terzi in questione interessati; ~~Tuttavia, gli Stati membri si impegnano ad adeguare detti accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra i trasportatori comunitari;~~

b) le disposizioni relative ai trasporti ~~di cui al paragrafo 2~~ ☒ da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa ☒ che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali, o in regime di libertà, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

☞ [...] ☞ ☒ ☞ [...] ☞ ☞ [...] ☞ ☒ ☞ [...] ☞

↓ nuovo

4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.

↓ 2006/94 (adattato)

⇒ nuovo

~~Articolo 1~~

~~1. Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.~~

~~2.5. ⇒ Il presente regolamento non si applica ai ⇐ I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali~~
~~⊗ seguenti tipi di ⊗ trasporti ⊗ e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti ⊗ oggetto~~
~~dell'allegato non sono soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di~~
~~autorizzazione di trasporto.~~

↓ 2006/94 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~ALLEGATO I~~

~~Trasporti che devono essere esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di~~
~~trasporto~~

~~1.a)~~ trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio ⇒ [...] ⇒ universale ⇒ ;

~~2.b)~~ trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

~~3-c)~~ trasporti di merci con autoveicoli ~~☉ [...]~~ ☹ ☉ la cui massa ☹ a carico ☉ [...] ☹
☉ ammissibile, compresa quella ☹ dei rimorchi, non superiori le ~~€ ⇨ 3,5 ⇐~~ tonnellate ~~☉ il~~
~~cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superiori le 3,5 tonnellate;~~

d) trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

~~(a)~~i) le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa
vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

~~(b)~~ii) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa
stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno
dell'impresa stessa;

~~(c)~~iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati da personale ☉ alle
dipendenze o a disposizione ☹ dell'impresa ☉ o ☉ [...] ☹ ☉ in base a
un'obbligazione contrattuale ☹ ☹ ;

~~(d)~~iv) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere
stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso
essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio ~~del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli~~
noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada¹⁴;

~~Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un~~
~~guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;~~

~~(e)~~v) ☒ tale ☒ ~~il~~ trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito
dell'insieme delle attività dell'impresa;

¹⁴ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

~~5.e)~~ trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari ~~in~~
~~caso di~~ per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma ~~Questa disposizione~~ non si applica in caso di
utilizzo di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato
normalmente.

↓ 2006/94 (adattato)

Articolo 2

6. ~~La presente direttiva~~ Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni
alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in
essa contemplate.

↓ 2006/94 art. 3 (adattato)

Articolo 3

~~La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni
in materia di trasporti di merci su strada, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui
all'allegato II, parte B.~~

~~I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la
tavola di concordanza riportata di cui all'allegato III~~

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento s'intende per:

- 1) "veicolo": un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro;
- 2) "trasporti internazionali":
- a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
 - c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri;
 - d) gli spostamenti a vuoto relativi ai ~~tal~~ trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

⇒ [...] ⇄

⇄ nuovo

- 3) "*Stato membro ospitante*": lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività senza essere ivi stabilito;
- 4) "*trasportatore non residente*": un'impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

⇄ 484/2002 art. 1.1 (adattato)

⇄ nuovo

- 5) "*conducente*": chiunque sia addetto alla guida ~~di un~~ [X] del [X] veicolo, ⇄ anche per un breve periodo ⇄, o che si trovi a bordo ~~del medesimo~~ [X] di un [X] veicolo ⇄ nell'ambito delle sue mansioni ⇄ per ~~poterle~~ [X] essere disponibile, [X] all'occorrenza, ~~guidare~~ [X] alla guida [X];

⇄ nuovo

⇄ Consiglio

- 6) "*trasporti di cabotaggio*": trasporti nazionali di merci effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un operatore in uno Stato membro ospitante;
- 7) "*infrazioni gravi o* ⇒ [...] ⇄ *delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada*": le infrazioni che ⇒ [...] ⇄ possono portare ⇄ alla perdita del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ⇒ e/o al ritiro temporaneo o permanente della licenza ⇄ .

⇒ [...] ⇄

↓ 881/92 (adattato)

⊗ Capo II: Trasporti internazionali ⊗

Articolo 3

⊗ Principio ⊗

↓ 484/2002 art. 1.2, lettera a) (adattato)

~~1.~~ Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria ⊗ e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche ⊗ ~~unitamente a~~ un attestato di conducente, ~~qualora questi sia cittadino di un paese terzo.~~

↓ 881/92 (adattato)

Articolo 4

⊗ Licenza comunitaria ⊗

~~1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.~~

~~Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.~~

↓ 881/92 art. 3, paragrafo 2 (adattato)
☞ Consiglio

~~21.~~ La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità ~~degli articoli 5 e 7~~
☒ del presente regolamento ☒, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

- a) sia stabilito in ☞ [...] ☞ ☞ tale ☞ Stato membro, ~~in appresso denominato «Stato membro di stabilimento»~~, in conformità della legislazione ~~del medesimo~~ ☒ comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro ☒;
- b) sia abilitato ~~in detto~~ ☒ nello ☒ Stato membro ☒ di stabilimento ☒, in conformità della legislazione ☒ comunitaria e della legislazione nazionale dello Stato membro ☒ in materia di accesso alla professione di trasportatore, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

↓ 484/2002 art. 1.3 (adattato)

~~2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada.~~

↓ 881/92 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 5

~~21.~~ La licenza comunitaria ~~di cui all'articolo 3~~ è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ☒ per un periodo di ⇒ [...] ☹ ⇒ al massimo dieci ☹ anni rinnovabile ☒. ⇒ Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza. ⇐

⇒ La Commissione adegua il periodo di validità della licenza comunitaria al progresso tecnico, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali previsti all'articolo 15 del regolamento XX [attività di trasportatore su strada]. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo ⇒ [...] ☹ ⇒ 1.bis ☹ ☹

~~32.~~

~~Gli Stati membri~~ ☒ Lo Stato membro di stabilimento ☒ rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, che è conservato dall'impresa di trasporti, nonché un numero di copie ~~certificate conformi~~ autenticate corrispondente al numero dei veicoli di cui ~~dispone~~ il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

~~43.~~ La licenza comunitaria ⇒ e le copie autenticate ⇐ devono essere conformi al modello figurante nell'allegato I. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. ⇒ Essa comporta almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato I. ☹

⇒La Commissione adegua l'allegato I al progresso tecnico . Poiché sono dirette a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo ~~1bis~~ [...] ~~←~~

↓ nuovo
⇒ Consiglio

5. La licenza comunitaria e le copie autenticate recano ~~⇒ [...]~~ il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate è inserito nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] nella sezione riservata ai dati del trasportatore.

↓ 881/92 (adattato)
⇒ nuovo

~~64.~~ La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore. ~~Il trasportatore~~ ~~Essa non può essere da quest'ultimo trasferita~~ ⇒ non può cederla ~~←~~ a terzi. Una copia ~~certificata conforme~~ ~~autenticata~~ della licenza comunitaria ~~deve trovarsi a bordo del~~ di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo lo richiedano.

↓ 881/92 allegato I, seconda pagina,
settimo paragrafo, seconda e terza frase
(adattato)

Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, ~~essa~~ la copia autenticata deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati ovvero ammessi alla circolazione in un altro Stato membro.

↓ 484/2002 art. 1.4 (adattato)

~~5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.~~

↓ 484/2002 art. 1.2, lettera b) 1.5
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo ~~65~~

Attestato di conducente

~~13.~~ L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del~~le~~ presente articolo ~~6~~ a tutti i trasportatori i quali:

a) sono titolari di una licenza comunitaria~~;~~

b) assumono in detto Stato membro a termini di legge un conducente [...] che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE o fanno legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

- i) da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso,
- ii) da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.

2. L'attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE [...] assunto a termini di legge o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al ~~articolo 4~~ paragrafo 1.

3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Tale allegato ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Esso comporta almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato II.

⇒ 4. La Commissione adegua l'allegato II al progresso tecnico . Poiché sono dirette a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo ~~1~~ 1 bis ~~[...]~~ . ⇐

⇒ 5. L'attestato di conducente reca ~~[...]~~ il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma ~~[...]~~ e un numero di serie. Il numero di serie dell'attestato di conducente ~~può essere~~ può essere ~~[...]~~ inserito nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] nella sezione riservata ai dati del trasportatore che, a sua volta, li mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato. ⇐

~~Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente. Essi ne informano la Commissione.~~

6. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia autenticata ~~certificata conforme~~ dell'attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

7. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. ⇒ Gli attestati di conducente rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi fino alla data della loro scadenza. ⇐

L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

↓ 881/92 art. 7 (adattato)
→₁ 484/2002 Art. 1.6
↻ Consiglio

Articolo ~~7~~6

↗ Verifica delle condizioni ↖

→₁ 1. ← Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria ↻ o della richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ↻ ↻ [...] ↻, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo ~~3~~4, paragrafo ~~1~~1.

↓ 484/2002 art. 1.6

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati validi da esso rilasciati in detto Stato membro, che sussistano se continuano a sussistere le condizioni per il rilascio di cui all'articolo ~~3~~5, paragrafo ~~1~~1, in base alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato l'attestato di conducente.

↓ 484/2002 art. 1.7 (adattato)

Articolo ~~8~~7

⊗ Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e di dell'attestato conducente ⊗

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo ~~34~~, paragrafo ~~21~~ o all'articolo ~~35~~, paragrafo ~~1~~, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o ~~rispettivamente~~ dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- a) non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo ~~34~~, paragrafo ~~21~~ o dall'articolo ~~35~~, paragrafo ~~1~~,
- b) abbia fornito informazioni inesatte ~~circa i dati richiesti per il~~ ⊗ in relazione a una richiesta di ⊗ rilascio della licenza comunitaria o ~~rispettivamente~~ dell'attestato di conducente.

↓ 484/2002 art. 1.8

~~2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.~~

↓ 3118/93 – 484/2002 (adattato)

⊠ Capo III: Cabotaggio ⊠

↓ 484/2002 art. 2.1 (adattato)

Articolo ~~4~~8

⊠ *Principio* ⊠

1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare ~~della~~ ⊠ di una ⊠ licenza comunitaria ~~di cui al regolamento (CEE) n. 881/92~~ e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente ~~alle condizioni previste da tale regolamento~~, è ammesso — alle condizioni fissate dal presente regolamento ⊠ capo ⊠ — ~~ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente “trasporti di cabotaggio” e “Stato membro ospitante”, senza che vi disponga di una sede o di un altro stabilimento~~ ⊠ ad effettuare trasporti di cabotaggio ⊠.

↵ nuovo

➡ Consiglio

2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo ➡ oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, Ⓒ fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno.

➡ Entro il termine di sette giorni di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni [...] dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione. Ⓒ

3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono reputati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato nello Stato membro ospitante, nonché ogni trasporto di cabotaggio che vi abbia effettuato in seguito.

Per ogni operazione effettuata sono riportati ➡ [...] Ⓒ i dati seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
- d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
- e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
- f) il peso lordo o la quantità altrimenti espressa delle merci;
- g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

➡ [...] Ⓞ

↓ 3118/93 (adattato)

~~42. Inoltre~~ Qualsiasi ~~vettore~~ trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c) ~~ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva¹⁵~~ è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

¹⁵ Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada. GU n. 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1).

↓ 484/2002 art. 2.2 (adattato)

~~Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92.~~

↓ 3118/93 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~53. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e) al punto 5 dell'allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.~~

⇒ [...] ⇐

~~La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.~~

↓ 3118/93 (adattato)

Articolo 2

~~1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3.~~

~~Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.~~

↓ 3315/94 art. 1.1

~~Il contingentamento comunitario di cabotaggio comprende le autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi ciascuna, indicate nella seguente tabella:~~

Anno	Numero di autorizzazioni
1994	30000
1995	46296
1996	60191
1997	83206
1° gennaio - 30 giugno 1998	54091

↓ 3118/93

~~2. Un'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.~~

~~Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.~~

~~3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:~~

↓ ~~3315/94 art. 1.2~~

	1995	1996	1997	1° gennaio – 30 giugno 1998
Belgio	3647	4742	6223	4045
Danimarca	3538	4600	6037	3925
Germania	5980	7774	10203	6632
Grecia	1612	2096	2751	1789
Spagna	3781	4916	6452	4194
Francia	4944	6428	8436	5484
Irlanda	1645	2139	2808	1826
Italia	4950	6435	8445	5490
Lussemburgo	1699	2209	2899	1885
Paesi Bassi	5150	6695	8786	5711
Austria	0	0	4208	2736
Portogallo	2145	2789	3661	2380
Finlandia	1774	2307	3029	1969
Svezia	2328	3027	3973	2583
Regno Unito	3103	4034	5295	3442

Articolo 3

~~1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.~~

~~2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall'autorità o dall'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento.~~

~~Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.~~

~~3. L'autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta.~~

~~Per «veicolo» si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento.~~

~~Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.~~

~~In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine l'operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti.~~

~~L'autorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.~~

~~4. L'autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.~~

~~5. La data a decorrere dalla quale è valida l'autorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento sull'autorizzazione prima della sua utilizzazione.~~

~~Articolo 4~~

~~I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest'ultima, all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato l'autorizzazione.~~

~~Il modello del libretto figura nell'allegato III.~~

~~Articolo 5~~

~~1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all'articolo 7, l'autorità o l'organismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km.~~

~~Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato IV.~~

~~2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicateli ai sensi del paragrafo 1.~~

↓ 3118/93 art. 6 (adattato)

⇒ nuovo

☉ Consiglio

Articolo ~~69~~

☒ Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio ☒

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) ~~prezzi e~~ condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; ~~se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio¹⁶;~~
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
- d) ☒ ☒, durata della ☒ tempo di ☒ guida e ~~dei~~ ☒ periodi di ☒ riposo;
- e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. ~~In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva [77/388/CEE]¹⁷ si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.~~

¹⁶ ~~GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.~~

¹⁷ ~~Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).~~

~~1~~ I pesi e le dimensioni ~~☒~~ di cui alla lettera b) del primo comma ~~☒~~ possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del ~~veicolo~~ ~~☒~~ trasportatore ~~☒~~, ma non possono in nessun caso violare ⇒ i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure ⇐ i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo ~~4~~ ~~☒~~ 6 ~~☒~~, paragrafo 1 della direttiva ~~86/364/CE~~¹⁸ ~~☒~~ 96/53/CE¹⁹ ~~☒~~ del Consiglio.

~~2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.~~

~~23.~~ Le disposizioni ~~☒~~ legislative, regolamentari e amministrative ~~☒~~ di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai ~~veicoli~~ ~~☒~~ trasportatori ~~☒~~ non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione ~~manifeste e dissimulate~~ basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

~~4. Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dell'esperienza pratica, modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.~~

¹⁸ ~~GU L 221 del 7. 8. 1986, p. 48.~~

¹⁹ ~~GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.~~

Articolo 9 bis

☞ Procedura di salvaguardia ☜

1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1 per:

- “grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica” si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;
- “zona geografica” si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

3. Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3916/90, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.
4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa. Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

↓ 3118/93 (adattato)

Articolo 7

~~1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.~~

~~2. Ai fini del paragrafo 1 per:~~

~~————— “grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica” si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;~~

~~————— “zona geografica” si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.~~

~~3. Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/90²⁰, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorre o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta.~~

²⁰ ~~GUL 375 del 31.12.1990, p. 10.~~

~~Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento.~~

~~Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.~~

~~La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.~~

~~4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.~~

~~Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.~~

~~5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.~~

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa.~~

~~Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma.~~

~~Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.~~

~~Se entro il termine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.~~

~~6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.~~

↓ 881/92 art. 11, paragrafo 1) (adattato)
⇒ nuovo

⊗ Capo IV: Mutua assistenza e sanzioni ⊗

Articolo 10

⊗ *Mutua assistenza* ⊗

≡ Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del controllo sull'applicazione stessa. ⇒ Essi si scambiano le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ⇐

↓ 3118/93 art. 8

~~*Articolo 8*~~

~~1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.~~

↓ 484/2002 art. 1.7 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 11

⊗ *Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento* ⊗

13. In caso di ⊗ un' ⊗ infrazione grave ⊗ [...] ⊗ ~~delle normative relative ai trasporti,~~
⇒ normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato
membro, ⇐ le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha
commesso l'infrazione è stabilito ~~possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale~~
 ~~delle copie certificate conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente.~~
⇒ ⊗ [...] ⊗ adottano misure appropriate per perseguire l'infrazione, che ⊗ possono
⊗ portare ⊗, in particolare, ⊗ [...] ⊗ all'imposizione delle ⊗ seguenti sanzioni
amministrative: ⇐

a) ⇒ ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza
comunitaria; ⇐

b) ⇒ ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria. ⇐

~~Fall~~ Queste sanzioni ⊗ [...] ⊗ possono essere ⊗ stabilite ⊗, dopo la decisione definitiva al
 riguardo, ⊗ ⊗ [...] ⊗ e tengono conto ⊗ della gravità dell'infrazione ⇒ ⊗ [...] ⊗ ⇐ commessa
dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie ⊗ autenticate
⊗ ~~certificate conformi~~ della licenza di cui dispone riguardo in relazione al traffico internazionale.

⇒ Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore ~~...~~ comunicano ~~la propria decisione~~ alle autorità competenti dello Stato membro →₁ nel cui territorio sono state accertate le infrazioni ← ⇒ quanto prima possibile e comunque entro ~~...~~ ⇒ due mesi dalla ~~...~~ ⇒ decisione definitiva al riguardo, se e quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata.

⇒ ~~...~~ ⇒ Qualora non siano applicate, tali sanzioni sono motivate ⇒ dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento . ⇐

24. In caso di un'infrazione ~~ie~~ grave ⇒ ~~...~~ consistente in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

- a) la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,
- b) il ritiro degli attestati di conducente,
- c) la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,
- d) il ritiro temporaneo o ~~parziale~~ permanente di alcune o di tutte ~~...~~ delle copie autenticate ~~...~~ certificate conformi della licenza comunitaria,
- e) ⇒ ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria. ⇐

Queste sanzioni ⇒ ~~...~~ ⇒ possono essere stabilite ⇒ ~~...~~ ⇒ , dopo la decisione definitiva al riguardo, e tengono conto della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.

↓ 881/92 (adattato)

⇒ Consiglio

3. ⇒ [...] ⇐ ⇒ [...] ⇐

⇒ [...] ⇐

↓ 3118/93 art. 8, paragrafo 4 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

~~4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione.~~

~~4. In caso di infrazione grave o ripetuta, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener~~ ☒ Le autorità competenti ⇒ [...] ⇐ ☒ ⇒ [...] ⇐ ☒ si assicurano ☒ che le sanzioni adottate nei confronti del ~~vettore~~ ☒ trasportatore ☒ siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni ⇒ tenendo conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro in cui sono state accertate le infrazioni. ⇐

↓ 3118/93 art. 8, paragrafo 4, comma 3
(adattato)

~~La sanzione adottata dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada.~~

↓ 3118/93 art. 8, paragrafo 4, commi 4
e 5 (adattato)

~~5. ¹ Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore ~~può altresì~~ possono inoltre, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore promuovere un'azione legale nei confronti del trasportatore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine in conformità dei commi precedenti.~~

↓ nuovo

6. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

↓ 881/92 art. 9 (adattato)

~~Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento:~~

- ~~- di rifiuto o di revoca della suddetta licenza.~~

↓ 881/92 art. 9 (adattato)

~~2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.~~

↓ 881/92 (adattato)
→₁ Rettifica, GU L 213 del 29.7.1992,
pag. 36
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo ~~11~~12

⊗ Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante ⊗

21. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione ⊗ grave ⊗ ⇒ ⊙ [...] ⊙ ⇐ del presente regolamento ⇒ o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada ⇐ imputabile*le* ad un trasportatore ⊗ non residente ⊗ ~~di un altro Stato membro~~, lo Stato membro →₁ nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ← ~~informa le~~ ⊗ comunica alle ⊗ autorità competenti dello Stato membro ~~in cui il trasportatore è stabilito~~ ⊗ di stabilimento ⊗ ⇒ quanto prima, e comunque entro ⊙ [...] ⊙ ⇒ 2 mesi ⊙ ⇒ [...] ⊙ ⇒ dalla decisione definitiva al riguardo ⊙ , le seguenti informazioni: ⇐

- a) ⇒ una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa; ⇐
- b) ⇒ la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione; ⇐
- c) ⇒ le sanzioni imposte e le sanzioni eseguite. ⇐

~~e può chiedere loro di adottare~~ ⊗ Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento adottino ⊗ sanzioni ⇒ amministrative ⇐, in conformità del presente regolamento.

↓ 3118/93 art. 8 , paragrafi 2 e 3

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni ~~contro il~~ nei confronti del ~~vettore~~ trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, ~~sul~~ ~~nel~~ suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada . Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni ~~e conformemente al paragrafo 3.~~ ~~Le~~ Tali sanzioni ~~di cui al paragrafo 2~~ possono consistere, segnatamente, in ~~un avvertimento~~ una diffida o, in caso di un' infrazione grave [...], in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

↓ nuovo

3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

↓ 3118/93 (adattato)

~~Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un'autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.~~

↓ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo 13

Iscrizione al registro nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi ⇒ [...] ☹ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come ⇒ [...] ☹ ⇒ il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della copia autenticata ☹ siano registrati nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [*che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada*] ⇒ in conformità delle disposizioni, ivi stabilite, anche per quanto riguarda i termini ☹ . Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per ⇒ [...] ☹ due anni ⇒ a decorrere ⇒ [...] ☹_⇒ , in caso di ritiro temporaneo, dalla scadenza del periodo di ritiro e, in caso di ritiro permanente, dalla data del ritiro ☹ ☹.

↓ 484/2002 art. 1.10 (adattato)

⊗ **Capo V: Applicazione** ⊗

~~Articolo 11 bis~~

~~La Commissione esamina le conseguenze della limitazione dell'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente ai soli conducenti cittadini di un paese terzo, e presenta, se vi sono sufficienti giustificazioni, una proposta di modifica del presente regolamento.~~

↓ 3118/93 (adattato)

~~Articolo 11~~

~~Ogni due anni e, per la prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.~~

↵ nuovo

➡ Consiglio

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio²¹.

➡ 1.bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ➡

2 ➡ [...] ➡

➡ [...] ➡

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri determinano la sanzioni da irrogare in caso in violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario 48per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il [➡ [...] ➡ ➡ ventiquattro ➡ *mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*] ... e provvedono a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del trasportatore o o sul luogo in cui questi è stabilito.

²¹ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

↓ 881/92 art. 10 (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~10~~16

Relazioni

1. [...] Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie ~~certificate conformi~~ autenticate corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.

⇒ 2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell'anno.

3. Entro la fine del [...] [2013], la Commissione redige una relazione sullo stato [...] del [...] mercato [...] comunitario del trasporto stradale. [...] La relazione, [...] contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli, nonché dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e [...] valuta se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, [...] di attuazione, [...] di diritti di utenza stradale [...] [...] [...] nonché [...] di legislazione [...] sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore [...] apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada [...], incluso il cabotaggio.

↓ 881/92

~~Articolo 12~~

~~Sono abrogati:~~

~~il regolamento (CEE) n. 3164/76,~~

~~l'articolo 4 della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri²²;~~

²² ~~GUL 48 del 22.2.1975, pag. 31. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/224/CEE (GUL 103 del 23.4.1991, pag. 1).~~

~~la direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri²³;~~

~~la decisione 80/48/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativa all'adeguamento della capacità per i trasporti di merci su strada per conto terzi tra Stati membri²⁴.~~

~~Articolo 13~~

~~La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, è modificata come segue:~~

~~1. Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente: «Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada».~~

~~2. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:~~

~~«Articolo 1~~

~~1. Gli Stati membri liberano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.~~

~~2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti oggetto dell'allegato non sono soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto.».~~

~~3. L'allegato II è soppresso e il testo dell'allegato I è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.~~

²³ ~~GU n. 88 del 24.5.1965, pag. 1469/65. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 85/505/CEE (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 27).~~

²⁴ ~~GU L 18 del 24.1.1980, pag. 21.~~

~~Articolo 14~~

~~Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente regolamento.~~

~~Articolo 15~~

~~Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

~~Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.~~

↓ 3118/93 art. 11 e 12

~~Articolo 11~~

~~Ogni due anni e, per la prima volta, al più tardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.~~

~~Articolo 12~~

~~1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.~~

~~2. Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 2 cessa di essere applicabile il 1° luglio 1998.~~

~~3. A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.~~

~~Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio, tenendo conto dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione del mercato dei trasporti, nonché dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e all'adeguamento delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7.~~



⇒ Consiglio

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti e alla direttiva abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile ⇒ [...] ☹ ⇒ dopo ventiquattro mesi dalla ☹ [data di ⇒ [...] ☹ ⇒ entrata in vigore ☹].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

- ↓ 881/92 allegato I (adattato)
- ₁ Atto di adesione del 2003
- ₂ 1791/2006 Allegato punto 6(B)(2)
- ₃ Atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia art. 29 e allegato I, pag. 166
- ⇒ nuovo
- ⇒ Consiglio

ALLEGATO I

COMUNITÀ ~~ECONOMICA~~ EUROPEA

(a)

~~(Carta resistente di colore blu – formato DIN A4 ☒)~~ Carta ⇒ [...] ⇒ di cellulosa ⇒ di colore blu chiaro
⇒ Pantone ⇒ , formato DIN A4, ⇒ [...] ⇒ 100 ⇒ g/m² o più ☒)

⇒ Il documento deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma;
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
- almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
- caratteri, simboli o motivi tattili;
- doppia numerazione: numero di serie della licenza/copia autenticata e numero di rilascio;
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride. ⇒

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia ~~l'autorizzazione~~ la licenza)

Stato che rilascia ~~l'autorizzazione~~ la licenza

Sigla distintiva dello Stato ⁽¹⁾

Denominazione dell'autorità o dell'~~ente~~ organismo competente

LICENZA N. ...

⇒ COPIA AUTENTICATA N. ⇐

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza ⁽²⁾

.....
.....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi entro il territorio della Comunità, trasporti internazionale di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del ~~regolamento (CEE) N. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992~~ regolamento (CE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada⁽³⁾ e nelle condizioni ~~disposizioni~~ generali della presente ~~autorizzazione~~ licenza .

Osservazioni particolari:

.....

La presente licenza è valida dal al

Rilasciata a, addì

(4)

(1) Sigla distintiva dello Stato: (B) Belgio, →₁ (BG) Bulgaria, ← →₂ (CZ) Repubblica ceca, ← (DK) Danimarca, (D) Germania, →₂ (EST) Estonia, ← (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, →₂ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, ← (L) Lussemburgo, →₂ (H) Ungheria, (MT) Malta, ← (NL) Paesi Bassi, →₃ (A) Austria, ← →₂ (PL) Polonia, ← (P) Portogallo, →₁ (RO) Romania, ← →₃ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, ← →₃ (FIN) Finlandia, (S) Svezia, ← (UK) Regno Unito.

(2) Nome e ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

- (3) ~~Firma e timbro dell'autorità o ente dell'organismo competente che rilascia la licenza.~~ ☒ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale ☒
- (4) ~~Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.~~ ☒ Firma e timbro dell'autorità o ente dell'organismo competente che rilascia la licenza ☒

(b)

(SECONDA PAGINA DELLA LICENZA)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione la
licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro e a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri regolamento (CE) n. [presente regolamento] .

Essa permette di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i ~~percorsi entro il~~ tragitti effettuati nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce:

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso in uno o più Stati membri o paesi terzi,
- tra paesi terzi con transito ~~su~~ nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione da un paese terzo e viceversa, la presente ~~autorizzazione~~ licenza è valida, per il tragitto effettuato nel territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico o di scarico, ~~dal momento in cui~~ soltanto dopo la conclusione tra la Comunità e il paese terzo in questione ~~concludono l'~~ dell' accordo necessario ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 (CE) n. [...] [il presente regolamento] .

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il ~~trasportatore~~ titolare .

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto.

Una copia ~~certificata conforme~~ autenticata della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (1). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, ~~essa~~ deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.

Il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro sul cui territorio il veicolo circola, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

(1) Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

~~ALLEGATO II~~

~~"ALLEGATO~~

~~Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto~~

~~1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.~~

~~2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.~~

~~3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.~~

~~4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:~~

~~a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;~~

~~b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;~~

~~e) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell'impresa;~~

~~d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada²⁵;~~

~~Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;~~

~~e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.~~

~~5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.”~~

²⁵ ~~GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72.~~

-
- | |
|---|
| ↓ 484/2002 allegato (adattato) |
| → ₁ Atto di adesione di Austria, Svezia e Finlandia art. 29 e allegato I, pag. 166 |
| → ₂ Atto di adesione del 2003 |
| → ₃ 1791/2006 allegato punto 6(B)(2) |
| ☉ Consiglio |

ALLEGATO II

☉ [...] ☉

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa ☉ Pantone ☉ – formato DIN A4; ☒ carta ☉ [...] ☉ ☉ di cellulosa ☉ , ☉ [...] ☉ ☉ 100 ☉
g/m² o più ☒)

☉ Il documento deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

- un ologramma;
- fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
- almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
- caratteri, simboli o motivi tattili;
- doppia numerazione: numero di serie della licenza/copia autenticata e numero di rilascio;
- un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride. ☉

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l'attestato

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

(~~Regolamento (CEE) n. 881/92, modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002~~ Regolamento (CE)

n. [...] [*il presente regolamento*])

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da:

(2).....
.....

che il conducente:

Cognome e nome.....

Data e luogo di nascita.....Nazionalità.....

Tipo e numero del documento di identità

rilasciato il a

Numero di patente di guida

rilasciata il a

Numero di sicurezza sociale

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada:

.....(3)

Osservazioni particolari

.....

Il presente attestato è valido dalal

Rilasciato a, addì

.....(4)

-
- (1) La sigla distintiva dello Stato membro: (B) Belgio, ➔₁ (BG) Bulgaria, ⬅ ➔₂ (CZ) Repubblica ceca, ⬅ (DK) Danimarca, (D) Germania, ➔₂ (EST) Estonia, ⬅ (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, ➔₂ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, ⬅ (L) Lussemburgo, ➔₂ (H) Ungheria, (MT) Malta, ⬅ (NL) Paesi Bassi, ➔₃ (A) Austria, ⬅ ➔₂ (PL) Polonia, ⬅ (P) Portogallo, ➔₁ (RO) Romania, ⬅ ➔₂ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, ⬅ ➔₃ (FIN) Finlandia, (S) Svezia, ⬅ (UK) Regno Unito.
- (2) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.
- (3) Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.
- (4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(Seconda pagina dell'attestato)

Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del ~~regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, quale successivamente modificato, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro e a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri~~ regolamento (CE) n. [...] del [data] del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada .

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada:

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo ~~(S)~~ (1) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il ~~trasportatore~~ trasportatore .

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'attestato stesso;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato;

Una copia ~~certificata conforme~~ autenticata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto;

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

(1) Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

ALLEGATO III**TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento 881/92	Regolamento 3118/93	Direttiva 2006/94	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1			Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2			Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3			Articolo 1, paragrafo 3
			Articolo 1, paragrafo 4 nuovo
		Articolo 1, paragrafi 1 e 2, allegato I; Articolo 2	Articolo 1, paragrafo 5
		Articolo 2	Articolo 1(6)
Articolo 2			Articolo 2 modificato
Articolo 3, paragrafo 1			Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 2			Articolo 4, paragrafo 1 modificato
Articolo 3, paragrafo 3			Articolo 5, paragrafo 1 modificato
Articolo 4			-
Articolo 5, paragrafo 1			Articolo 4, paragrafo 2 modificato
Articolo 5, paragrafo 2			Articolo 4, paragrafo 3 modificato
Articolo 5, paragrafo 3			Articolo 4, paragrafo 4 modificato
			Articolo 4, paragrafo 5, nuovo

Regolamento 881/92	Regolamento 3118/93	Direttiva 2006/94	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 4, Allegato I seconda pagina, paragrafo 7, seconda e terza frase			Articolo 4, paragrafo 6 modificato
Articolo 5, paragrafo 5			Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1			Articolo 5, paragrafo 2 modificato
Articolo 6, paragrafo 2			Articolo 5, paragrafo 2 modificato
Articolo 6, paragrafo 3			Articolo 5, paragrafo 3 modificato
Articolo 6, paragrafo 4			Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 5			Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 7			Articolo 6
Articolo 8, paragrafo 1			Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2			Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 3			Articolo 11, paragrafo 1 modificato
Articolo 8, paragrafo 4			Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1			Articolo 11, paragrafo 6 modificato
Articolo 9, paragrafo 2			Articolo 11, paragrafo 6 modificato
	Articolo 1, paragrafo 1		Articolo 8, paragrafo 1
	-		Articolo 8, paragrafo 2
	-		Articolo 8, paragrafo 3

Regolamento 881/92	Regolamento 3118/93	Direttiva 2006/94	Presente regolamento
	Articolo 1, paragrafo 2		Articolo 8, paragrafo 4
	Articolo 1, paragrafo 3		Articolo 8, paragrafo 5
	Articolo 1, paragrafo 4		Articolo 8, paragrafo 6
			Articolo 8, paragrafo 7 nuovo
	Articolo 2		-
	Articolo 3		-
	Articolo 4		-
	Articolo 5		-
	Articolo 6, paragrafo 1		Articolo 9, paragrafo 1 modificato
	Articolo 6, paragrafo 2		-
	Articolo 6, paragrafo 3		Articolo 9, paragrafo 2
	Articolo 6, paragrafo 4		-
	Articolo 7		-
Articolo 10			Articolo 16, paragrafo 1 modificato
Articolo 11, paragrafo 1			Articolo 10 modificato
Articolo 11, paragrafo 2			Articolo 12, paragrafo 1 modificato
Articolo 11, paragrafo 3			Articolo 11, paragrafo 3 modificato
Articolo 11 <i>bis</i>			-
	Articolo 8, paragrafo 1		Articolo 10 modificato
	Articolo 8, paragrafo 2		Articolo 12, paragrafo 2 modificato
	Articolo 8, paragrafo 3		Articolo 12, paragrafo 2 modificato
	Articolo 8, paragrafo 4, commi 1 e 3		-

Regolamento 881/92	Regolamento 3118/93	Direttiva 2006/94	Presente regolamento
	Articolo 8, paragrafo 4, comma 2		Articolo 11, paragrafo 4 modificato
	Articolo 8, paragrafo 4, commi 4 e 5		Articolo 11, paragrafo 5 modificato
	Articolo 9		Articolo 12, paragrafo 3 modificato
Articolo 12			Articolo 17
Articolo 13			-
Articolo 14	Articolo 10		-
	Articolo 11		-
Articolo 15	Articolo 12		Articolo 18
		Articolo 3	-
		Articolo 4	-
		Articolo 5	-
		Allegati II, III	-
Allegato I			Allegato I
Allegato II			Articolo 1, paragrafo 5
Allegato III			Allegato II
	Allegato I		-
	Allegato II		-
	Allegato III		-
	Allegato IV		-